



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 02/2011

Baldissero Torinese, lì 03 febbraio 2011

OGGETTO: Taglio siepi, rami, arbusti e mantenimento ripe lungo le strade comunali.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale, la presenza di:

- siepi che, invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali, nonché limitano o occludono la vista della segnaletica stradale verticale e talvolta danneggiano i corpi dell'illuminazione pubblica riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata;
- rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

RILEVATO inoltre che, e i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le ripe sia a valle che a monte delle medesime in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale;

RICORDATO che, l'art. 29 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico;

- di mantenere le siepi, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono, comunque, la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
- che, qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del vigente Codice Civile;

VISTO l'art. 30 del Regolamento Comunale Edilizio approvato con delibera C.C. 23 del 20/07/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 285/1992 e il suo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt. 50, comma 5 e art. 54 comma 2 del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n° 92, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n° 125;

RITENUTO pertanto necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali;

ORDINA

- **Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, di provvedere, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Web di questo Comune, a quanto di seguito specificato:**

1. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale, necessaria alla circolazione stradale veicolare e pedonale, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
2. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
3. assicurare la regolare manutenzione delle ripe dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
4. assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche;
5. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare che danneggiano i corpi dell'illuminazione pubblica riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata.

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 159,00 a € 639,00 ai sensi degli artt. 29 e 31 del D. Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- che nell'eventualità in cui gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dalla **ditta "L'ANGOLO VERDE SNC DI PADALINO STEFANO & BERRUTO MARIO"**, appaltatrice del Servizio di **Manutenzione verde pubblico comunale**, con sede in **Baldissero Torinese (TO) - Via Roma, n.15/1 (Partita Iva : 07635400018)**, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta la stessa si renda necessaria;

RAMMENTA ALTRESÌ

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

DISPONE CHE

- 1) Il presente provvedimento, entrerà in vigore all'atto della pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Web del Comune di Baldissero Torinese, dove rimarrà consultabile per quindici giorni consecutivi;
- 2) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi, relative alle norme contenute nella presente ordinanza, sono svolte in via principale dal Corpo Polizia Municipale di Baldissero Torinese, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
- 3) Copia della presente venga trasmessa al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri;

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 7.08.90, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (art. 37 comma 3 D.Lgs. n. 285/92) oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di 60 giorni dalla su detta pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n.1034).



IL SINDACO.
CORINTO Carlo